

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1465	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Senatori AMIGONI ed altri: Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti. (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3331)	1466	
PRESIDENTE	1466, 1472	
BUTTÈ, <i>Relatore</i>	1466, 1472	
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1472	
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
BARTOLE ed altri: Concessione della autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria a coloro che acquisitarono la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo ed iniziarono l'apprendistato in regime della legislazione austriaca. (1246);		
TINZL ed altri: Norme per il riconoscimento dei titoli di dentista conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano o hanno riacquisitato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria 8(1246)	1474	
		Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):
		CAPPUGI e CALVI: Mantenimento dell'iscrizione negli Albi professionali degli odontoiatri forniti di diploma estero. (1100);
		SPADAZZI ed altri: Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli Albi aggiunti dei medici (1126)
		PRESIDENTE
		DE MARIA, <i>Relatore</i>
		CALVI
		MAGLIETTA
		ZACCAGNINI
		MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>
		BETTOLI
		BERLOFFA
		TINZL
		DI MAURO
		CERAVOLO
		BARTOLE
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		La seduta comincia alle 9,30.
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>E approvato</i>).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani e Scarascia.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (3331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Battista, Geschi, De Luca Angelo, Focaccia, Negrini, Terragni e Corbellini « Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, sulla proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, è stata svolta la discussione generale al termine della quale la Commissione ha dato incarico all'onorevole Relatore, di presentare un nuovo testo. È su tale testo che si svolgerà la discussione.

L'onorevole Buttè, Relatore ed estensore del nuovo testo, ha facoltà di illustrarlo.

BUTTÈ, *Relatore*. Il nuovo testo da me predisposto, tiene conto delle osservazioni da me stesso fatte al testo approvato dal Senato.

Il primitivo progetto presentava, a mio parere, delle carenze in alcuni articoli e delle deficienze di forma.

La Commissione potrà rendersi conto delle modifiche nell'esame comparativo dei vari articoli, comunque le principali innovazioni riguardano le quote di contribuzione previste dagli articoli 23 e 24.

Il testo primitivo conteneva espressioni che, sotto certi aspetti non potevano, per varie ragioni essere approvate e che sono state quindi corrette.

Modificazione di sostanza è quella contenuta nell'articolo 24 dove figurava una tabella per i prelievi fatti in occasione di approvazione di progetti definitivi. Essi rappresentavano un onere abbastanza importante e pesante per cui, anche d'accordo con il Ministro del lavoro, è stata adottata un'altra formula si è ridotta la percentuale e si è data anche facoltà al Ministero del lavoro, dopo un certo periodo di gestione (un anno ad esempio) che permetta di fare una qualche esperienza, di ritoccare eventualmente le tabelle.

Altre modifiche di rilievo non sono state apportate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato:

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri e degli architetti.

La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti. La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato:

« La Cassa ha lo scopo di attuare la previdenza e la assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 5 della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 che, non avendo subito emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

« Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento previdenziale in dipendenza dell'esercizio professionale hanno diritto alla integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competerà comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuati effettuati nella misura e con le modalità che stabilirà il regolamento di cui all'articolo successivo ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento di pensione in dipendenza di lavoro prestato nel periodo di iscrizione alla Cassa medesima hanno diritto all'integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale relative ad altro trattamento previdenziale di cui al comma precedente verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competerà comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalità che stabilirà il regolamento di cui all'articolo successivo.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo predisposto dal Senato:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su parere conforme del Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'articolo 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) il contributo a carico degli iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 22 e le

norme di applicazione dei contributi a carico dei committenti, di cui all'articolo 23.

b) il sistema da adottare per la previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, l'importo e le modalità di liquidazione della previdenza, la specie e l'ammontare delle prestazioni per l'assistenza ed i requisiti per avervi diritto;

c) i criteri per la liquidazione della previdenza a favore degli iscritti colpiti da invalidità permanente e quelli necessari per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'articolo 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) il contributo a carico degli iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 23 e le norme di applicazione dei contributi a cura dei committenti, di cui all'articolo 24;

b) l'età di pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalità di liquidazione della pensione;

c) le condizioni relative al riconoscimento della invalidità permanente, nonché quelle necessarie per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.

L'onorevole Relatore propone di emendare il comma a) del testo da lui proposto, nella seguente maniera. « a) le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 24 ».

Pongo in votazione lo emendamento di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

Pongo in votazione il testo predisposto dal relatore di cui ho dato testè lettura emendato come da proposta approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo approvato dal Senato che, non avendo subito emendamenti, porrò successivamente in votazione:

Gli organi della Cassa sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Comitato nazionale dei delegati;
- c) Il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) Il Collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato che, non avendo subito emendamenti, porrò successivamente in votazione:

Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Sia il Presidente che il Vice Presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo approvato dal Senato che, non avendo subito emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per le modalità di elezione valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

« Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa,

b) deliberare di approvare e di proporre il regolamento di attuazione per la previdenza ed assistenza e le eventuali successive modifiche, secondo quanto disposto dall'articolo 5;

c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche,

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i tre revisori effettivi ed i tre supplenti, di sua competenza;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

f) stabilire ogni anno in base al bilancio consuntivo la percentuale delle entrate da devolversi alla assistenza degli iscritti ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione della presente legge e sulle eventuali modificazioni;

c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza,

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo approvato dal Senato:

« Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purché sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa ».

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentanti è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500 ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purché sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentanti è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo approvato dal Senato che, non avendo subito emendamenti, porrò successivamente in votazione:

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il Presidente e fra i suoi membri architetti il Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 nel testo approvato dal Senato che, non avendo subito emendamenti, porrò subito in votazione:

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo approvato dal Senato.

« Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) predisporre il Regolamento di attuazione della presente legge, in relazione a quanto disposto dall'articolo 5 e tutte le modifiche allo stesso che appariranno successivamente convenienti;

b) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) deliberare sul regolamento organico del personale;

d) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

e) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

f) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

g) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso, da leggi, decreti e regolamenti ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) formare il bilancio preventivo e consuntivo,

b) deliberare sul regolamento organico del personale;

c) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

d) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

e) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 nel testo approvato dal Senato che, non avendo subito emendamenti, pongo in votazione.

La giunta esecutiva si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15 nel testo approvato dal Senato che, non avendo subito emendamenti, porrò immediatamente in votazione:

La Giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;

f) delibera in caso d'urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), e c) dell'articolo 9;

g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti. (È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo, che viene quindi a prendere il n. 16, predisposto dall'onorevole relatore.

ART. 16.

Contro le deliberazioni della Giunta concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni.

Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la decisione sia stata pronunciata l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 nel testo approvato dal Senato che diviene articolo 17. Non essendovi emendamenti lo porrò subito in votazione:

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. (È approvato).

Do lettura dell'articolo 17 del testo approvato dal Senato che diviene articolo 18:

« Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre componenti effettivi e tre supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 nel testo approvato dal Senato che diviene articolo 19.

Non avendo esso subito emendamenti, lo porrò successivamente in votazione:

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 nel testo approvato dal Senato, che diviene articolo 20.

CAPO II.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 20.

« L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di aprile il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

CAPO II.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 20.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di marzo il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20 nel testo approvato dal Senato che diviene articolo 21.

Non avendo esso subito emendamenti, lo porrò subito in votazione:

CAPO III.

DEL PATRIMONIO

ART. 21.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, e dai proventi di cui all'articolo 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21 nel testo approvato dal Senato, che diviene articolo 22.

Non avendo esso subito emendamenti, lo porrò successivamente in votazione:

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;

c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22 nel testo approvato dal Senato, che diviene articolo 23.

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che

verrà fissato nella Assemblea dei delegati, ma che non potrà essere superiore a lire 48.000 annue.

Gli iscritti che siano già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che non potrà essere superiore a lire 48.000 annue.

Gli iscritti che siano già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 48.000 annue di cui al primo comma sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo di modificare il terzo comma del nuovo testo, nella seguente maniera:

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 48.000 annue di cui al precedente comma 1° sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della sessione negli esercizi finanziari precedenti.

BUTTE, *Relatore*. Era stato fissato da me un anno perché, specie nei primi anni ritenevo opportuno vedere il bilancio tecnico. Comunque accetto l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Rappresentante del Governo e accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo nel testo proposto dal relatore e con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23 nel testo approvato dal Senato, che diviene articolo 24:

« Le approvazioni di progetti, le autorizzazioni all'esecuzione di opere, le concessioni governative, provinciali e comunali, per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti in base alle leggi, decreti e regolamenti, sono assoggettati alle seguenti tassazioni a favore della Cassa esclusivamente a carico del committente.

1°) progetti ed elaborati il cui costo dell'opera sia inferiore a lire 1.000.000 L. 3.000

2°) progetti ed elaborati per importi superiori a lire 1.000.000 e fino all'importo di lire 5.000.000 » 5.000

3°) per importi superiori a lire 5 milioni e fino a lire 500 milioni = l'1 per mille dell'importo dei lavori.

4°) per importi superiori a lire 500 milioni la tassa è costante e pari a lire 500.000.

Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione, indicate nel comma precedente, non è richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

I pubblici ufficiali non potranno rilasciare definitivo atto di approvazione, autorizzazione o concessione, in base al quale il richiedente possa eseguire l'opera richiesta, se il committente non dimostra l'effettivo pagamento di quanto dovuto alla Cassa di previdenza in base al presente articolo ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore che, in conseguenza dell'emendamento apportato all'articolo 23 deve essere modificato al comma 2° sostituendo la parola « annualmente », con le parole « ogni due anni ».

All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, è dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sarà versato alla Cassa e che non potrà essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera.

La misura del contributo predetto sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente.

Quando per approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non è richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sarà effettuato con le modalità stabilite dal Regolamento previsto nell'articolo 5 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24 nel testo approvato dal Senato che diviene articolo 25:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno ».

Do lettura del testo predisposto dal relatore:

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25 nel testo approvato dal Senato che diviene articolo 26.

Non avendo subito emendamenti, lo porrò successivamente in votazione:

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 26.

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

Commissario nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Calvi: Mantenimento dell'iscrizione negli Albi professionali degli odontoiatri forniti di diploma estero. (1100); dei deputati Spadazzi ed altri: Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli Albi aggiunti dei medici. (1126); dei deputati Bartole ed altri: Concessione della autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria a coloro che acquistarono la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo ed iniziarono l'apprendistato in regime della legislazione austriaca. (1246); dei deputati Tinzi ed altri: Norme per il riconoscimento dei titoli di dentista conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano o hanno riacquisito la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria. (1278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge.

Cappugi e Calvi « Mantenimento della iscrizione negli albi professionali degli odontoiatri forniti di diploma estero »;

Spadazzi, De Falco, Marconi, Basile Guido, Spampanato, Andò, Angioy, Sponziello. « Sistemazione giuridica degli odontoiatri iscritti negli Albi aggiunti dei medici »;

Bartole, Agrimi, Elkan, Bubbio, Facchin, Penazzato, Valandro Gighola, Bozzi, Berloffia, Tozzi Condivi: « Concessione della autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria a coloro che acquistarono la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo ed iniziarono l'apprendistato in regime della legislazione austriaca ».

Tinzi, Ebner e Guggenberg: « Norme per il riconoscimento dei titoli di dentista conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano o hanno riacquisito la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria ».

Come gli onorevoli colleghi sapranno, oltre i quattro provvedimenti di cui sopra, assegnati alla nostra Commissione, altri tre provvedimenti, anche essi riguardanti gli odontotecnici e gli odontoiatri e precisamente le proposte di legge n. 117 e n. 238 ed il disegno di legge n. 569, sono assegnati alle Commissioni riunite I e XI.

L'onorevole De Maria, relatore dei quattro provvedimenti legislativi attribuiti alla nostra commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MARIA, *Relatore*. Debbo pregiudizialmente dire che le quattro proposte di legge sottoposte al nostro esame, solo apparentemente riguardano lo stesso oggetto in quanto, se pur considerano coloro che sono abilitati all'esercizio della odontoiatria per aver essi conseguito il titolo di studio non in Italia ma all'estero, li dividono in diverse categorie sì che non ci è possibile considerarli unitariamente.

Mentre in Italia la odontoiatria può essere esercitata da coloro che, forniti di laurea, abbiano conseguito la specializzazione in odontoiatria, all'estero esistono titoli di studio speciali. Si rilascia un diploma di dentista, non altrimenti definito, indipendentemente dalla laurea in medicina dentaria.

Ora, la proposta di legge d'iniziativa del deputato Bartole ha come oggetto coloro che hanno conseguito il titolo di dentista in Germania e in Austria e sono poi divenuti cittadini italiani dopo la guerra 1915-1918 e nei cui riguardi vi è quindi un obbligo morale di riconoscimento del diploma da essi conseguito in altro regime e la proposta di legge Tinzi ed altri riguarda cittadini italiani che sono andati via dall'Italia e che sono stati successivamente restituiti alla Patria.

Nei riguardi di questi ultimi ritengo che, più che da un obbligo internazionale, il riconoscimento del loro titolo dipenda da un obbligo patriottico.

Per quanto riguarda invece la proposta di legge Spadazzi ed altri, e Cappugi Calvi, debbo dire che esse affrontano tutto un altro problema e precisamente la *vexata quaestio* dei rapporti fra odontotecnici ed odontoiatri.

Debbo purtroppo notare come in materia esista, purtroppo, una certa confusione perché anche la legge 27 aprile 1890, n. 6850 faceva obbligo agli odontoiatri di possedere la laurea in medicina; obbligo confermato dalla legge 31 marzo 1912, n. 298 che parlava di disposizioni transitorie e di albi aggiunti.

Successivamente vi furono altre disposizioni legislative in materia.

In considerazione di quanto sopra mi permetto chiedere ai colleghi di voler esaminare le due proposte di legge d'iniziativa rispettivamente dei deputati Tinzi e Bartole aventi carattere ben determinato e nettamente diverso dalle proposte di legge d'iniziativa rispettivamente dei deputati Cappugi e Spadazzi, per le quali ultime mi permetto chiedere il rinvio in quanto non mi è stato possibile esaminarne l'oggetto; non ho potuto, cioè, avere elenchi completi riguardanti i titoli di studio di coloro che mirano ad essere abilitati a detto titolo. Si tratta, in genere, di diplomi esteri, abitualmente conseguiti, per quanto è a mia conoscenza, in Svizzera, Francia ed altri Paesi.

Al riguardo, mi permetto ricordare che esiste una norma consacrata dall'uso e costantemente osservata dal Ministero degli esteri per cui un titolo di studio viene riconosciuto in Italia quando la nazione che lo ha emesso reciprocamente riconosce il nostro.

Ripeto, però, che allo stato attuale della legislazione in Italia la odontoiatria non può essere esercitata che da chi sia in possesso di laurea, ma non so se coloro che sono iscritti agli albi aggiunti siano in possesso della laurea.

CALVI. Senza entrare nel merito del problema desidero far osservare che i provvedimenti di cui si chiede il rinvio della discussione, tendono solo a sanare una situazione, non ad introdurre altre persone attraverso il loro dispositivo. Si tratta di un piccolo gruppo di persone che sono rimaste fino ad ora in attesa di un provvedimento che chiarisse la loro posizione.

Proporrei in conseguenza, non di respingere le proposte, ma, se mai, di sospendere la discussione. Una sospensione brevissima, da una seduta all'altra.

DE MARIA, *Relatore*. Non ho inteso parlare di respingere i provvedimenti.

CALVI. Intenderei proporre un emendamento che rendesse maggiormente chiaro lo scopo del provvedimento così da non lasciare adito a dubbi sulla sua portata.

L'articolo unico della proposta di legge da me presentata in unione con l'onorevole Cappugi potrebbe essere così formulato:

« Si considerano abilitati all'esercizio della odontoiatria ed hanno diritto di mantenere l'iscrizione negli elenchi transitori aggiunti agli Albi professionali dei medici-chirurghi odontoiatri che, forniti di diploma estero, siano stati iscritti ininterrottamente negli elenchi predetti in qualsiasi periodo anteriore alla data di pubblicazione della presente legge

per un periodo di almeno tre anni e che non siano stati esclusi per motivi riguardanti la validità del titolo ».

Ho ritenuto che dicendo motivi non riguardanti la validità del titolo possano entrare nell'albo tutti coloro che avrebbero diritto a restarvi o a reinserirsi nell'albo.

Per quanto riguarda l'esame dei diplomi, vorrei pregare l'onorevole Relatore di essere comprensivo. Si tratta, in sostanza, di diplomi che vengono rilasciati da scuole pratiche di odontoiatria. Quando si tratta di Paesi che riconoscono i titoli di studio rilasciati dalle nostre scuole, si intende parlare di lauree; non è questo il caso. Gli interessati produrranno dei titoli che dovrebbero essere ritenuti validi.

MAGLIETTA. Mentre concordo, sostanzialmente con la proposta avanzata dall'onorevole relatore di prendere in considerazione ed approvare le proposte di legge Tinzi e Bartole che ritengo giuste e per le quali non penso vi sia necessità di una lunga discussione, mi permetto far osservare, per quanto riguarda la proposta di rinvio della discussione dei provvedimenti d'iniziativa dei deputati Spadazzi e Cappugi, quanto segue: concordo con quanto osservato dall'onorevole Calvi; le due proposte hanno un obiettivo comune, quello di risolvere, una volta per sempre delle situazioni non legali ma che, pur tuttavia, si sono venute a creare. Riterrei opportuno, se fosse possibile, non soltanto non accettare la proposta di rinvio, ma, addirittura risolvere questo annoso problema in questa stessa seduta.

Per quanto riguarda il merito, l'onorevole Calvi ha posto il problema nei suoi termini: deve essere chiaramente definito che si tratta di una sanatoria; si tratta quindi di chiudere un capitolo del passato. In questo concetto mi dichiaro favorevole all'accoglimento delle due proposte.

L'onorevole Calvi ha proposto un emendamento che mi pare fissi dei criteri di carattere generale: un tempo di iscrizione all'albo e un minimo di validità di questa iscrizione, giustificata da un titolo che, in un certo senso, deve essere riconosciuto valido nei limiti del titolo stesso.

Ritengo che con questi criteri limitativi, restando però fermo che dobbiamo chiudere questo capitolo, si possa approvare la proposta Calvi.

ZACCAGNINI. Per quanto riguarda le proposte di legge Tinzi e Bartole, ritengo che, nella presente seduta si possa giungere alla

LEGISLATURA II -- UNDICESIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

approvazione della nuova formulazione prospettata dall'onorevole relatore; per quanto riguarda invece le altre due proposte di legge penso si possa modificare la richiesta di rinvio stabilendo che vengano consegnati gli eventuali emendamenti dato che i testi delle proposte Spadazzi e Cappugi sono troppo generici e possono prestarsi ad andare oltre a quelle che sono le stesse intenzioni dei proponenti.

MAGLIETTA Lasciano la via aperta a nuove immissioni.

ZACCAGNINI. È un punto questo sul quale non possiamo essere d'accordo con i proponenti.

L'emendamento Calvi già rappresenta una certa delimitazione nel campo di azione del provvedimento; bisognerà però esaminare il problema nei suoi termini concreti.

Pertanto, e mentre mi dichiaro d'accordo con quelle che sono le intenzioni dei proponenti, ritengo che l'onorevole Relatore debba esaminare rapidamente la questione in accordo con l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, così da poter studiare e conoscere i termini reali della situazione e quindi, nella prossima settimana, abbinati i testi opportunamente emendati, proporli al nostro esame.

Quindi rinvio con proposta di esame di un nuovo testo non avendo oggi neanche gli elementi di rilevazione sui casi concreti che necessariamente vanno tenuti presente.

MAZZA, *Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. La relazione dell'onorevole De Maria dimostra la comprensione della Commissione per quanto riguarda le due proposte di legge Tinzi e Bartole: dimostra anche la sensibilità della Commissione stessa, che si è resa conto come, per le altre due proposte di legge, Spadazzi e Cappugi, sia necessaria una formulazione che si adatti alle esigenze del piccolo gruppo di odontoiatri che sono stati per qualche tempo iscritti nell'albo professionale, ma che non riapra speranze e possibilità di richieste a tutta l'altra grande massa di odontotecnici che preme alle porte.

Il Governo esprime parere favorevole nei riguardi delle due proposte di legge Tinzi e Bartole. Attende per pronunciarsi sulle proposte di legge Cappugi e Spadazzi, che sia presentato l'emendamento al quale oggi l'onorevole Calvi ha fatto cenno perché ritiene che un minimo di validità del titolo, un minimo di tempo di iscrizioni all'albo ed il non esserne stati esclusi per altri motivi, siano le condizioni assolutamente indispensabili perché la ammissione sia legittima e sia morale.

DE MARIA, *Relatore*. Mi permetto rivolgere due preghiere, una agli onorevoli proponenti e l'altra all'onorevole Alto Commissario aggiunto.

Agli onorevoli proponenti, di specificare chiaramente gli emendamenti così che sia possibile sapere chi sono coloro che si avvantaggeranno del provvedimento: al rappresentante del Governo, di permettermi di raccogliere entro questa settimana, i dati statistici necessari.

PRESIDENTE. Viene quindi proposto di rinviare alla prossima settimana l'esame delle proposte Spadazzi e Cappugi così da permettere all'onorevole relatore di raccogliere sia gli emendamenti che i dati necessari.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prego l'onorevole Relatore di voler illustrare il nuovo testo unificato, da lui stesso predisposto, delle proposte di legge Tinzi e Bartole.

DE MARIA, *Relatore*. Debbo ricordare ai colleghi il particolare regolamento vigente in materia in Austria e che, in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo, doveva essere riconosciuto nel nostro Paese.

In Austria esisteva una disciplina particolare per quanto riguardava l'odontoiatria. Non vi erano soltanto medici che potevano esercitare la medicina dentaria (per questi vi era un particolare titolo di specializzazione), ma vi era anche un'altra categoria di persone che venivano abilitate all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria in seguito ai corsi teorici e pratici; corsi teorici presso università tedesche e corsi pratici da seguire presso le stesse sezioni universitarie o altri dentisti specializzati.

Annessi i nuovi territori all'Italia dopo la guerra 1915-18, ci si venne a trovare di fronte a diverse categorie di persone che possedevano questi titoli di studio. Vi erano odontoiatri già abilitati (in termine tedesco « concessionati ») all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria e altri che erano in via di ottenere la concessione; altri, infine che avevano iniziato l'apprendistato e che, attraverso la legge del 1927 si diedero ad esercitare la protesi dentaria.

Purtroppo il legislatore del tempo, dimenticò che esistevano coloro che non avevano ancora conseguito la concessione e che avanzarono, poi, le loro giustificate richieste.

Il legislatore si propose di venire loro incontro ma la questione non venne sanata.

Le vicende belliche complicarono ancora di più la situazione così che si sono avuti dei dentisti che hanno iniziato il tirocinio in Austria, conseguito la pratica professionale in Austria ed in Italia e, pur risalendo l'inizio della loro attività ad un periodo anteriore al 1918, non sono stati autorizzati ad esercitare in Italia la odontoiatria. A loro favore l'onorevole Bartole ha ritenuto di presentare una proposta di legge che intende sanarne la particolare situazione stabilendo però che essi non soltanto debbano avere iniziato il tirocinio sotto il Governo austriaco del tempo ed aver dato prova di essere in regola almeno con l'inizio degli studi, ma possano anche dimostrare di avere ininterrottamente esercitato praticamente la professione.

Nella proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bartole, si stabilisce anche una prova di esame le cui modalità dovrebbero essere stabilite di concerto tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità.

Il collega Tinzi si è invece preoccupato di un'altra situazione creatasi nella zona di Bolzano e dell'Alto Adige.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si ebbe nel 1939 un esodo di alcuni cittadini italiani che optarono per la Germania. Alcuni di essi conseguirono in Austria ed in Germania, il diploma di dentisti. Successivamente fecero ritorno in Italia e debbo ricordare agli onorevoli colleghi che negli accordi intervenuti tra il Governo italiano e quello austriaco nel 1950, la delegazione italiana fece esplicita promessa alla delegazione austriaca che la situazione professionale di questi dentisti sarebbe stata sanata.

Dobbiamo dire che la promessa fatta dalla delegazione italiana è, purtroppo, rimasta parola sterile e ciò deve preoccupare anche per il buon nome dell'Italia.

Nella passata legislatura il Governo si fece parte diligente al riguardo, ma per la fine della legislatura il provvedimento decadde; nella presente legislatura il collega Tinzi con altri colleghi della sua Regione, ha presentato un provvedimento di legge in cui si propone che coloro che abbiano conseguito il diploma di dentista in Austria, anteriormente al 2 febbraio 1948, anche in omaggio alle assicurazioni avute dal Governo italiano, siano autorizzati a esercitare l'odontoiatria in Italia.

Debbo essere grato al collega Tinzi perché dietro mia richiesta, mi ha fatto avere un elenco di 16 nominativi dei quali ho potuto anche esaminare il curriculum di studi e que-

sto dico perché i colleghi non abbiano l'impressione che le cose si facciano alla leggera, ma sappiano che ci siamo resi parte attiva onde esaminare il curriculum di studi seguiti da questi cittadini italiani. Da esso risulta che hanno frequentato in Italia la scuola media inferiore e superiore e hanno successivamente, in Austria, compiuto il loro tirocinio e conseguito il diploma di dentista presso università austriache o tedesche.

Ho quindi la certezza che essi sono preparati sia dal lato tecnico che dal lato professionale.

Occorre tener presente che sono cittadini italiani che disgraziatamente dovettero lasciare il paese.

Poiché mi sono permesso anche di stabilire la obbligatorietà di un esame da sostenersi secondo programmi stabiliti di concerto tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ritengo che dubbi di carattere tecnico non abbiano motivo di sussistere.

Vi è infine una terza categoria che si avvantaggerebbe del testo unificato da me proposto. È una categoria che non rientra in nessuna delle due proposte di legge ma è anche più meritevole delle altre. Si tratta di qualche ex cittadino germanico (4 o 5 in tutto) che ha conseguito la laurea in medicina dentaria presso università tedesche e che a seguito di persecuzioni razziali o per motivi politici è stato costretto a rifugiarsi in Italia, ove però, pur avendo acquistato la cittadinanza italiana, non può esercitare la odontoiatria perché la laurea in medicina dentaria non ha nel nostro ordinamento un titolo equipollente.

All'articolo 4 pertanto mi permetto di migliorare il disposto dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, dando la facoltà di iscrizione all'albo professionale dei medici a coloro che hanno conseguito il titolo di dottore in medicina dentaria e non hanno potuto usufruire del riconoscimento della loro abilitazione per i motivi più sopra accennati. Avendo essi non solo conseguito la laurea ma anche la specializzazione non verranno logicamente sottoposti all'esame in quanto che la loro abilitazione è riconosciuta *ope legis*.

In tal modo viene sanata una situazione nella quale si trovano non più di 37 cittadini italiani: 16 riguardanti la proposta Tinzi e altri 21 riguardanti la proposta Bartole.

Si tratta di un numero molto ristretto (e questo dico non tanto per la nostra Commissione quanto per la Commissione del Senato che, essendo formata di medici è necessaria-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

mente un po' più rigida) ma si tratta soprattutto di una questione di giustizia. Non possiamo non riconoscere il diritto all'esercizio di questa disciplina sanitaria a chi dimostra di esservi tecnicamente preparato e a chi, essendo cittadino italiano, chiede il riconoscimento da parte del Governo italiano di un suo sacrosanto diritto.

I colleghi che approveranno questo provvedimento faranno opera di giustizia e non violeranno i principi deontologici della professione medica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZACCAGNINI. Dichiaro di approvare la relazione De Maria e di votare pertanto a favore del testo da lui proposto al quale penso non debba essere fatta alcuna aggiunta.

BETTOLI. Dichiaro di essere favorevole al testo presentato dall'onorevole De Maria ma più che per ragioni di carattere tecnico e professionale, per ragioni di carattere politico.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, altri provvedimenti sono stati approvati dal Parlamento a favore delle popolazioni che sono entrate a far parte dello Stato italiano dopo o prima del 1918.

I problemi delle zone di confine — e questo è uno di essi — sono problemi di piccola entità ma che pure hanno un enorme valore quando vengono localizzati nella regione in cui si presentano.

Credo che altri ce ne siano e che compito del Parlamento sia quello di ricercarli, ove lo Stato non riesca, da solo, a farli risaltare, per eliminarli nel più breve tempo possibile.

Quindi sono ragioni di carattere politico che a mio parere, consigliano l'approvazione del provvedimento, non di carattere tecnico perché per queste ultime dovrei fare delle riserve in quanto si investe il problema dello esercizio della professione sanitaria che ha riflessi negativi per quanto ha riferimento alla formazione già caotica della professione odontotecnica in Italia. Basti pensare al fatto che per la proposta Bartole viene regolamentato il caso di professionisti che hanno una età minima non inferiore ai 60 anni, cioè una cancrena che si è portata avanti dallo Stato italiano fino al punto che il Consiglio di Stato interviene per chiedere una risoluzione.

Nasce quindi la necessità di approvare, ma si tenga presente che queste situazioni debbono essere sanate nel più breve tempo possibile altrimenti le situazioni cancerose nella struttura dello Stato, aumentano di giorno in giorno.

Questi sono i motivi per i quali voterò a favore del provvedimento. È un atto di giustizia verso le popolazioni di confine che si dicono italiane a Roma ma che sul posto lo dimenticano.

BERLOFFA. Preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Bettoli debbo dichiarare che sono convinto che se mantenesse più frequenti contatti con i suoi colleghi di partito dell'Alto Adige molte cose potrebbero più facilmente sistemarsi.

Vorrei inoltre illustrare un emendamento al testo unificato proposto dall'onorevole relatore; ne do lettura: « Articolo 1, alinea b). Sostituire le parole: " coloro che hanno riacquistato o comunque conservano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 ", con le parole: " coloro che hanno riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1940, n. 23 o comunque la riacquistano o la conservano,... ».

Dobbiamo ricordare che il decreto legislativo 2 febbraio 1948, stabiliva appunto le modalità per il riacquisto, la riconcessione della cittadinanza italiana a tutti gli optanti per la Germania che ne avessero fatto domanda. Nel 1950 i due Governi si sono accordati per riprendere in esame tutte le domande di riopione della cittadinanza italiana, in base alla legge del 1912 per il riacquisto della cittadinanza italiana. È attraverso questa legge che stanno per essere definite le ultime domande di riacquisto della cittadinanza.

È in base a queste considerazioni che ho formulato l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

Credo di potere, comunque assicurare che ciò non comporterà allargamento del numero di odontotecnici che è stato precisato dall'onorevole relatore. Può darsi che tra i nominativi compresi nell'elenco del relatore non vi sia alcuno che non abbia ancora visto la sua posizione di cittadino italiano definita dal punto di vista burocratico, ma in questi casi è bene precisare, poiché vi sono sempre delle zone di incertezza, così da non correre il rischio di compiere delle patenti ingiustizie.

PRESIDENTE. Proporrò la dizione: « coloro che hanno riacquistato o comunque riacquistano o conservano la cittadinanza italiana », in quanto il « riacquistare » è sempre in relazione al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 e non ad altri provvedimenti.

BERLOFFA. Accetterei senz'altro la proposta avanzata dall'onorevole Presidente qualora fosse chiaro che usufruiranno di questo beneficio e coloro che hanno riacquistato la

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

cittadinanza italiana in base al decreto legislativo del 2 febbraio 1948, n. 23 applicato come è stato applicato a coloro che, essendo riopianti, hanno visto iniziare la propria procedura dopo il 1950, anno in cui i due Governi hanno deciso di superare certi punti oscuri che avevano impedito una obiettiva valutazione del problema.

TINZL. Il limite è sempre fissato dalla data dell'acquisto della cittadinanza, poi dalla data dell'esame e, infine, dalla data della abilitazione.

BERLOFFA. La domanda essendo fatta nei termini della legge 2 febbraio 1948, n. 23 abbiamo la garanzia che, dopo una certa data non vi sia la possibilità di ottenere il diploma. Non vi è quindi uno spiraglio aperto.

DI MAURO. Una richiesta di chiarimento. Desidererei conoscere cosa occorre in Italia per essere autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria.

Desidererei inoltre conoscere a cosa corrisponde il diploma di dentista conseguito in Germania o in Austria e così anche per il dottore in medicina dentaria.

DE MARIA, *Relatore*. In Italia l'odontoiatria può essere esercitata soltanto da coloro che, avendo conseguito la laurea in medicina e chirurgia, hanno poi conseguito anche il diploma di specialista in odontoiatria e stomatologia.

Vi è però una questione che non è stata mai completamente chiarita neppure in Italia perché, pur risalendo l'obbligo della laurea e della specializzazione al 1912, anzi al 1895, esiste, accanto a questa categoria che chiameremo dei medici-dentisti, la categoria degli odontotecnici i quali sviluppando la loro attività in un campo ausiliario dell'arte sanitaria non dovrebbero avere nulla a che fare con i veri dentisti.

Dato che vi erano molti odontotecnici che esercitavano la odontoiatria e dato che ciò creava confusione, sono state presentate diverse proposte di legge per chiarire la situazione.

Questo in Italia.

Guardando a quello che avviene a cittadini italiani che abbiano conseguito il diploma all'estero, le cose si complicano. Il diploma di dentista viene conseguito in Austria, in Germania ed in Svizzera dopo un biennio di frequenza di scuole universitarie alle quali si può accedere dopo il diploma di scuola media superiore, senza però arrivare alla laurea. Ci troviamo quindi di fronte a un altro ordine di studi che in Italia potrebbe chiamarsi Bac-

cellerato. Di conseguenza, coloro che hanno conseguito in Italia il titolo di abilitazione alla professione, hanno un titolo professionale universitario particolare; coloro che hanno conseguito il diploma di dentista in Svizzera, o in Germania o in Austria sono degli odontoiatri, termine però, questo, che presso di noi ingenera confusione in quanto da noi l'odontoiatria può essere esercitata solo dai medici.

È per questo che i medici tendono a specificare che essi sono specialisti in stomatologia.

Il titolo poi di dottore in medicina dentaria, risponde ad un altro ordinamento. Mentre in Italia, come sappiamo, la laurea in medicina e chirurgia, è seguita dalla specializzazione, ad esempio in oculistica, in chirurgia, in pediatria, ecc., in Germania abbiamo un ordinamento di studi diverso per cui si consegue, non una laurea in medicina che abilita all'esercizio della medicina in genere, ma una laurea particolare in medicina dentaria, in medicina pediatrica, in oculistica, ecc. La specializzazione viene quindi conseguita nel corpo stesso degli studi. Il dottore in medicina dentaria, non può, di conseguenza, fare il medico generico non avendo questa abilitazione.

DI MAURO. Non a caso ho chiesto questo chiarimento. Mi sorge un dubbio, e ciò senza dare alcun giudizio sulla legge. Per il dottore in medicina dentaria abbiamo il caso di laureati, sia pure in una determinata forma, quindi nessuna obiezione; il dubbio sorge invece quando si tratta di coloro che hanno il diploma di dentisti che, praticamente, non sono dei laureati, ma, grosso modo, dei diplomati. Mi domando se, con la disposizione in esame non andiamo a fare a costoro un trattamento di favore rispetto agli altri.

DE MARIA, *Relatore*. In Italia non possiamo avere questa ultima categoria.

DI MAURO. Ma abbiamo dei diplomati ai quali diamo gli stessi diritti dei laureati.

DE MARIA, *Relatore*. Gli appartenenti a questa categoria hanno frequentato l'università per due anni invece che per cinque; noi però non diamo loro alcun riconoscimento giuridico, confermiamo loro un diritto che hanno acquisito in un Paese straniero e che, essendo essi diventati cittadini italiani non possiamo non confermare.

Si dice: in Italia non esiste questo titolo. È vero ma noi non riconosciamo loro il diritto all'esercizio della medicina e neppure allo esercizio della medicina odontoiatrica; tale

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

diritto viene riconosciuto solo a coloro che sono contemplati dall'articolo 4, gli altri vengono autorizzati solo all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria. Noi non autorizziamo queste 37 persone né a fare i medici generici né gli stomatologi ma solo gli odontoiatri e si tratta di persone che non soltanto hanno frequentato l'università ma che hanno compiuto un tirocinio pratico e dimostrano di avere cognizioni di scienza medica. Essi vengono a costituire una categoria inferiore ai medici ma di gran lunga superiore agli odontotecnici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Porrò in votazione il testo unificato proposto dal relatore con il seguente nuovo titolo: « Norme per l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a coloro che hanno conseguito il titolo di studio in Austria o Germania precedentemente all'acquisto o al riacquisto della cittadinanza italiana ». Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito)

ART. 1.

Possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, secondo le modalità di cui all'articolo seguente:

a) coloro che, avendo acquistato la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo, dimostrino di avere iniziato prima dell'entrata in vigore del regio decreto 25 settembre 1924, n. 1288, il tirocinio o l'apprendistato di odontotecnico presso dentisti autorizzati a mente dell'ordinanza del cessato impero austriaco 20 marzo 1892, bollettino n. 55 e 14 febbraio 1904, bollettino n. 15 e di averli compiuti nella complessiva durata di anni 9 richiesti dalle ordinanze medesime. Costoro devono pure dimostrare di aver esercitato successivamente, pubblicamente, anche in collaborazione con medici chirurghi, la professione di odontotecnici, per il periodo di anni 20, salvo eventuali interruzioni dovute a servizio militare;

b) coloro che hanno riacquisito la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, o comunque la riacquistano o la conservano, qualora abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 2 febbraio 1948 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi degli ordinamenti vigenti in detti Stati.

L'onorevole Berloff ha proposto il seguente emendamento all'articolo 1, comma b): *sostituire le parole*: Coloro che hanno riacquisito o comunque conservano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, *con le parole*: Coloro che hanno riacquisito la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1940, n. 23 o comunque la riacquistano o la conservano... ».

Tale emendamento è stato già illustrato dall'onorevole proponente.

DE MARIA, *Relatore*. Lo accetto.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1 di cui ho dato testé lettura, modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura degli altri articoli che non essendo emendamenti od osservazioni porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente deve essere presentata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è accordata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica previo risultato favorevole di una prova di esame, da sostenersi presso una Università della Repubblica secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

ART. 4.

Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo unico della legge 9 aprile 1955,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

n. 266, siano forniti del titolo di dottore in medicina dentaria (*Doctor Medicinae Dentariae*) conseguito prima del 1° gennaio 1940 in una delle Università tedesche od austriache comprese nell'elenco approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 7 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1952.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma sono iscritti all'Albo professionale previa domanda da presentarsi nel termine perentorio di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

CERAVOLO. Per dichiarazione di voto. Sono d'accordo nel giungere ad una sanatoria per questi odontotecnici che erano abilitati ad esercitare; non potrei però essere assolutamente d'accordo nel dare ad essi la laurea. Si è parlato infatti di odontoiatria, cioè di una specialità che può essere esercitata soltanto da medici laureati e si sono parificati gli odontotecnici agli odontoiatri. Questa è una cosa alla quale sono assolutamente contrario, poiché mettiamo ad uno stesso livello sia coloro che sono semplicemente diplomati, sia coloro che hanno conseguito la laurea e la specializzazione dopo un lungo e severo corso di studi.

BARTOLE. Vorrei soltanto ringraziare la Commissione e il relatore per la comprensione dimostrata nei riguardi di questo problema che si dibatte in Parlamento fino dalla precedente legislatura ed interessa un numero ristretto di persone che, iniziando il tirocinio sotto la legislazione austriaca, avevano acquisito implicitamente il diritto a questa abilitazione.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Sono innanzitutto grato all'onorevole De Maria per la completa relazione da lui svolta. Mi rendo conto che nel problema vi sono due aspetti, uno tecnico ed uno politico, senza entrare nella disamina dei due aspetti suddetti, il Governo ritiene suo dovere rimettersi alla Assemblea.

BERLOFFA. Nel dichiararmi favorevole al provvedimento in esame, ringrazio i colleghi che si sono resi conto della particolare situazione di questa categoria di riopianti per la cittadinanza italiana e porto il ringraziamento degli interessati interpretando così tutta l'attesa di larghissimi strati di popolazione della provincia di Bolzano.

Posso assicurare, per tranquillità degli onorevoli colleghi che questi sono tra coloro

che non seguono certamente gli elementi faziosi che scoraggiano atti di benevolenza da parte dello Stato e in particolare del Parlamento italiano. Rimango con voi fiducioso nella loro lealtà.

DE MARIA, Relatore. Vorrei chiarire all'onorevole Ceravolo che non abbiamo parificato nulla avendo concesso l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e non della stomatologia.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge.

Senatori **AMIGONI** ed altri: « Istituzione e ordinamento della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3331).

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	44
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

BARTOLE ed altri. « Concessione della autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria a coloro che acquistarono la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo ed iniziarono l'apprendistato in regime della legislazione austriaca » (1246); **TINZL** ed altri: « Norme per il riconoscimento dei titoli di dentista conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano o hanno riacquisito la cittadinanza italiana a sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1958

protesi dentaria » (1278) in un nuovo testo unificato:

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	43
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Bufardecì, Buttè, Calvi, Camposarcuno, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Giacomo, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti

Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Mastino Del Rio, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Pessi, Rapelli, Rubinacci, Sabatini, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Storchì, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi.

Sono in congedo:

Bersani, Scarascia.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI